Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 17 febbraio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganSi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1952, n. 4471.

Regolamento dell'esame di concorso per le promozioni dal grado 7° al 6° dei funzionari della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 13 febbraio 1952, n. 106;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per la promozione al grado 6° dei funzionari di grado 7° della carriera diplomatica.

Art. 2.

I concorsi di cui all'articolo precedente hanno luogo ogni biennio, salva la facoltà del Ministro di anticipare tale termine ove le esigenze di servizio lo richiedano. In tale caso essi non possono essere banditi se non vi siano almeno otto posti da mettere a concorso.

Art. 3.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Ne viene data inoltre comunicazione diretta a tutti i funzionari di grado 7° che si trovino nelle condizioni che la legge 13 febbraio 1952, n. 106, prevede per la partecipazione al concorso stesso.

Coloro che intendano parteciparvi devono, entro dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del concorso, farne domanda al Ministero.

Per i funzionari in servizio presso sedi diplomatiche o consolari all'estero tale domanda deve essere inoltrata per il tramite del capo della Rappresentanza diplomatica da cui dipendono.

Per i funzionari in servizio presso l'Amministrazione centrale, o distaccati presso organismi internazionali, le domande devono essere presentate direttamente dagli interessati al Ministero.

I candidati eventualmente fuori sede debbono indicare dove possono essere fatte loro le comunicazioni relative al concorso.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore al 3° ed è composta di un consigliere di Stato, del direttore generale del personale del Ministero degli affari esteri e di due funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore al 4°.

Segretario della Commissione è un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore al 6°.

Art. 5.

I titoli speciali di servizio di cui all'art. 13 della citata legge sono:

a) la qualità del servizio;

b) la prolungata permanenza in sedi disagiate;

c) l'acquisita conoscenza di lingue straniere, diverse da quelle richieste come obbligatorie nell'esame di concorso per l'ammissione alla carriera, che risulti da accertamenti e da conseguenti attestati conferiti dall'Amministrazione;

d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del funzionario.

Art. 6.

I temi di cui all'art. 13 della citata legge, scelti dalla Commissione esaminatrice ed unici per tutti i concorrenti, sono di carattere generale e professionale. Essi possono essere svolti dai candidati con particolare riferimento alle esperienze e conoscenze conseguenti alla sede in cui si trovano ed alle funzioni che essi esercitano.

Qualora circostanze di tempo o di luogo lo richiedano, la diramazione dei temi può esser fatta anche per telegramma.

Per lo svolgimento dei temi è assegnato un termine improrogabile di trenta giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto comunicazione dei temi stessi. I temi svolti debbono essere inviati al Ministero con il primo e più celere corriere utile.

Art. 7.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame deve darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò ha luogo dopo la diramazione dei temi, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame deve considerarsi inidoneità ai fini dell'ultimo comma del citato art. 13.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice dispone di 40 punti per la valutazione dei temi svolti, di 70 punti per la valutazione della qualità del servizio (lettera *a*) dell'art. 5 del presente decreto) e di 10 punti per ognuno dei titoli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), del citato articolo.

Per conseguire l'idoneità il funzionario deve raggiungere almeno 24 punti nelle prove di esame ed alme-

no 50 punti nella valutazione del servizio prestato. Qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto così ottenuto, *si aggiungono i punti di cui il candidato può eventualmente* beneficiare in base ai titoli speciali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) dell'art. 5 del presente decreto.

La Commissione giudicatrice forma una graduatoria di merito basata sui punti ottenuti dai candidati rilasciati idonei.

Tale graduatoria è approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 12 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 23. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. **4472.**

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Lupi di Toscana », con sede in Firenze.

N. 4472. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Lupi di Toscana », con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 5. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. **4473.**

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria ».

N. 4473. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Massa di beneficenza del 18° reggimento fanteria ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio* n. 4. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. **4474.**

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell'81° fanteria ».

N. 4474. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione per soccorsi e premi ai militari di truppa dipendenti ed amministrati dal deposito dell'81° fanteria ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 7. — PALLA

LEGGE 31 gennaio 1953, n. **46.**

Ratifica del decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, concernente modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. **47.**

Norma integrativa della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti d'impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La richiesta del verbale di irreperibilità di cui all'art. 5 della legge 1° ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica Italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

La Commissione redige il verbale di irreperibilità osservate le disposizioni del comma secondo del predetto art. 5.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — PACCIARDI — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 48.
Ratifica di decreti legislativi concernenti la Presidenza del Consiglio emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

11 novembre 1946, n. 351 Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia Redenta.

20 gennaio 1947, n. 59 Rimborso di spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana.

21 marzo 1947, n. 159 Estensione ai salariati delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, concernente la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni.

27 novembre 1947, n. 1331 Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

15 dicembre 1947, n. 1549 Norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali a favore dei salariati statali.

3 maggio 1948, n. 653 Provvidenze a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 14 febbraio 1953, n. 49.
Nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76, ratificati con modifiche dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, sono prorogati, con le modifiche di cui al successivo art. 2, sino a che saranno emanate nuove norme legislative organiche in materia. Essi cessano, comunque, di avere vigore il 31 ottobre 1953.

Art. 2.

Alle tabelle allegate alle leggi di cui all'art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il diritto di riscontro sulle quietanze previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato *A* per le quietanze il cui ammontare complessivo superi le lire 5000, è ridotto dal 2 per mille all'1,5 per mille;

2) il diritto previsto dal n. 5, titolo IV dell'allegato *F* relativo a provvedimenti di concessioni di mutui sulla Cassa depositi e prestiti è ridotto al 3 per mille;

3) il diritto previsto dal n. 4, titolo V dell'allegato *F*, per i mandati diretti ammessi a pagamento dalla Direzione generale del tesoro, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni lire 1000, è ridotto da lire 4 a lire 3; sono esclusi i pagamenti a favore di Amministrazioni statali, di dipendenti dello Stato e di pensionati di guerra e civili, e in genere quelli concernenti crediti per retribuzioni e assegni, nonchè per fini assistenziali;

4) i numeri 1 e 2 del titolo VIII, per liquidazione dei danni di guerra e per liquidazione di indennizzi alleati, sono soppressi;

5) il n. 1 del titolo IX dell'allegato *F* per i servizi dell'Ispettorato generale per il credito a dipendenti dello Stato, è soppresso;

6) il diritto di cui al n. 1 del titolo X dell'allegato *F*, relativo ai servizi della Corte dei conti, per ogni mandato od ordinativo ammesso a pagamento dagli uffici di riscontro della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche nonchè presso le Regioni, di importo non inferiore a lire 40.000, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, è ridotto da lire 4 a lire 3.

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1953, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952.
Sostituzione di due componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti in data 5 marzo 1951 e 30 giugno 1951, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari per il triennio 1951-53;

Considerato che i componenti medici chirurghi Cambosu prof. dott. Giovanni e Magrassi prof. dott. Flaviano sono stati trasferiti da Sassari in altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla loro sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Pasquale Marginesu ed il prof. dottor Andrea Conti, medici chirurghi, sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari fino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del prof. dott. Giovanni Cambosu e del prof. dott. Flaviano Magrassi, trasferiti in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953
Registro n. 73 Presidenza, foglio n. 67. — MASSIMO

(794)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1952.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Foligno in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Foligno, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° marzo 1953 per il comune di Foligno, della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1952
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 229. — LESEN

(573)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1953.

Concessione della garanzia dello Stato ad una terza serie di obbligazioni « IRI 5,50 % 1952-1967 » di lire 10 miliardi ed approvazione del relativo regolamento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Visto l'art. 3 della legge 30 agosto 1951, n. 940;

Visto il proprio decreto n. 252271 in data 27 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1952, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 339, con il quale veniva accordata la garanzia dello Stato ad un prestito obbligazionario « IRI 5,50 % 1952-1967 » dell'ammontare nominale di L. 20 miliardi, a valere sulla emissione di L. 40 miliardi di cui alla citata legge 30 agosto 1951, n. 940;

Visto il proprio decreto n. 255684 in data 12 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1952, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 30, con il quale veniva accordata la garanzia dello Stato ad una seconda serie di obbligazioni « IRI 5,50 % 1952-1967 » per l'ammontare nominale di lire 10 miliardi, a valere sulla emissione di lire 40 miliardi di cui sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, con la quale si chiede la garanzia statale per una terza ed ultima serie di obbligazioni « IRI 5,50 % 1952-1967 » per l'ammontare nominale di L. 10 miliardi, a valere sulla surripetuta emissione obbligazionaria di complessivi 40 miliardi e se ne determina il regolamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi ad una terza ed ultima serie di obbligazioni « IRI 5,50 % 1952-1967 » da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo di lire 10 miliardi, a valere sulla emissione di 40 miliardi di cui all'art. 3 della legge 30 agosto 1951, n. 940.

Art. 2.

Il piano di ammortamento del prestito obbligazionario di cui al precedente art. 1, nonchè tutte le altre modalità e condizioni di esso, sono approvati in conformità al regolamento determinato dal Consiglio di amministrazione dell'IRI nella seduta del 7 agosto 1952 che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1953
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 278. — GRIMALDI

(799)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un'area costituente l'ex deposito di munizioni « Forte S. Viola », sito nel comune di Grezzana (Verona).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 28 agosto 1952, n. 16, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'area di mq. 99.946 costituente l'ex deposito di munizioni « Forte S. Viola », sito nel comune di Grezzana (Verona) nonchè la strada militare (km. 3,500 x 3,50) di accesso al detto Forte.

(774)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato dell'ex Forte Brondolo, sito nel comune di Chioggia.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 28 luglio 1952, n. 17, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Brondolo nel comune di Chioggia.

(775)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Vernole (Lecce), della estensione di ettari 324 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1950, viene revocata.

(679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Data: 31 gennaio 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani Intestazione: D'Alì Antonino fu Giovanni-Maria Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale: L. 10.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Data 27 agosto 1952 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti Intestazione: Luzi Remo fu Alfredo Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 3.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 673 Data: 12 luglio 1951 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara Intestazione: Di Marzio Gabriele Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, capitale L. 1.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(272)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	638,25
» Firenze	624,90	638 —
» Genova	624,90	641 —
» Milano	624,91	638 —
» Napoli	624,90	638 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	638,25
» Torino	624,90	640 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	640 —

Media dei titoli del 16 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,35
Id. 3,50 % 1902	62,15
Id. 3 % lordo	78,70
Id. 5 % 1935	95,275
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	92,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . » 638,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione della frazione Settignano in comune di Firenze

Con decreto Ministeriale 6 febbraio 1953, n. 1100, previa decisione sulla opposizione presentata, è stato approvato, con una limitazione, il piano parziale di ricostruzione della frazione Settignano in comune di Firenze, vistato in una planimetria in scala 1:2500, e due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni dalla data del decreto medesimo.

(783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Aumento del numero dei posti messi a concorso per la partecipazione ai corsi di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 20 marzo 1952, con il quale è istituito un corso allievi ufficiali per la nomina di novanta sottotenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 1952, registro n. 14, Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 262);

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti messi a concorso è elevato da novanta a novantacinque posti.

In conseguenza il numero dei posti della 1ª categoria è di cinquanta unità; il numero dei posti della 2ª categoria è di quarantacinque unità.

Roma, addì 12 giugno 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1953
Registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 237. — RAPISARDA

(808)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato riguardante il concorso a dieci posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo A, grado 10°), in prova, riservati agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino nelle condizioni previste dal regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Il Ministero della pubblica istruzione porta a conoscenza degli interessati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — in applicazione del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari, dopo cinque anni almeno di lodevole e continuato servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti universitari suddetti dieci posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe (gruppo *A*, grado 10°), in prova, dei trenta messi a pubblico concorso con decreto Presidenziale 6 giugno 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre stesso anno.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del regio decreto sopra citato, verterà sulle materie indicate nell'allegato *A*.

Gli esami avranno luogo in Roma nella località ed alla data che saranno successivamente determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e portate, a cura dello stesso, a conoscenza degli interessati.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica — entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 32 e dovrà contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito del candidato, la dichiarazione che egli è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesco) nella quale intende sottoporsi alla prova.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

1) certificato del rettore dell'Università o direttore dell'Istituto universitario attestante la nomina ad aiuto o assistente, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato.

Il concorrente, inoltre, dovrà dimostrare di essere aiuto o assistente ordinario all'insegnamento di igiene presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente universitario;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) diplomi in originale o in copia autentica notarile di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva;

6) fotografia autenticata dal notaio o dal sindaco, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

Roma, addì 7 febbraio 1953

p. *Il Ministro*: RESTA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

I. — IGIENE GENERALE

1. Suolo. Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati. Struttura meccanica. Aria del suolo. Acque freatiche. Temperatura. Inquinamento e autodepurazione del suolo. Risanamento dei terreni di aperta campagna.

2. Acqua. Captazione delle acque. Criteri per il giudizio di potabilità. Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati. Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.

3. Aria. Fattori fisici: componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climatologia.

4. Abitazione. Scelta e preparazione del terreno. Mezzi di difesa contro l'umidità. Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale e artificiale: riscaldamento e raffreddamento. Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

5. Allontanamento dei materiali di rifiuto. Sistema di fognature e loro valore igienico. Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami. Spazzatura domestica e stradale. Smaltimento dei materiali di rifiuto.

6. Alimentazione. Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari. Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute). Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

7. Vestiario. Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate. Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti. Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. — IGIENE SPECIALE

1. Igiene rurale. Case rurali. Alimentazione degli agricoltori. Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini. Approvvigionamento di acqua ai comuni rurali. Educazione igienica del contadino. Bonifiche agricole.

2. Igiene urbana. Risanamenti urbani. Piani regolatori. Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazioni, pulizia stradale), fognatura urbana. Macelli, pescherie, mercati. Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno. Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri). Polizia mortuaria.

3. Principi informativi di eugenetica antropometrica. Igiene della infanzia. Igiene della gravidanza e del parto. Allattamento naturale, artificiale e misto. Surrogati del latte. Istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

4. Igiene dell'età scolastica. Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici. Cubatura, illuminazione, venti-

lazione, riscaldamento delle aule scolastiche. Arredamento. Malattie scolastiche. Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro. Educazione fisica. Igiene dello sport.

5. Igiene industriale e del lavoro. Protezione dell'operaio nel lavoro. Ambienti di lavoro. Malattie del lavoro. Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

6. Igiene ospedaliera. Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi. Igiene carceraria (edifici per carcerati).

7. Igiene dei trasporti. Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti. Profilassi delle malattie infettive a bordo. Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere. Igiene ferroviaria. Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

1) generalità sulle malattie infettive. Epidemie ed endemie. Focolai di endemicità. Fonti di infezioni. Veicoli. Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi. Predisposizione individuale. Fattori sociali. Disinfezione e disinfestazione. Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo, Scarlattina, Vaiuolo e Alastrim. Paratite epidemica. Pertosse. Influenza. Encefalite letargica. Meningite cerebro-spinale epidemica. Poliomielite anteriore acuta. Febbre tifoide. Infezioni da paratifi e Salmonellosi in genere. Dissenteria bacillare. Difterite e Crup. Reumatismo poliarticolare acuto. Febbre puerperale. Eresipela. Piemia e Setticemia. Tetano. Blenoraggia. Ulcera molle. Sifilide. Lebbra. Tubercolosi umana. Febbre ondulante. Dengue. Dermotifo e Febbri dermotifosimili. Tifo ricorrente. Spirochetosi ittero-infettiva. Epatite epidemica. Malaria. Colera asiatico. Peste bubbonica. Febbre gialla. Leishmaniosi. Tripanosomiasi. Amebiasi. Anchilostomiasi. Filariosi. Bilarziosi. Tracoma. Scabbia. Tigna favosa. Rabbia. Carbonchio sintomatico e Carbonchio ematico. Afta epizootica. Morva. Actinomicosi. Trichinosi. Psittacosi.

III. — DEMOGRAFIA

A) Modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo stato, la composizione e il movimento della popolazione. Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte. Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione.

B) Risultati e leggi fondamentali della statstica demografica. Popolazione assoluta e relativa. Urbana e rurale (agglomerata e sparsa). Composizione della popolazione per sesso ed età o per professione. La natalità specifica (per età, per sesso, per cause di morte e simili). La morbilità. I movimenti migratori.

IV. — LEGISLAZIONE E ORDINAMENTO SANITARIO NELLA REPUBBLICA

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45. Disposizioni legislative e regolamentari per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93; per il servizio del chinino dello Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la Sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636 e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aeronavigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1910 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530; per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407; per la produzione e commercio delle specialità medicinali; 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706; per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 luglio 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitarie infermieristica e di igiene sociale, 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368 e 23 giugno 1932, n. 904.

V. — NOZIONI GENERALI SULL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA REPUBBLICA

Prova di lingua estera:

conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Prove pratiche:

1) di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimca;

2) di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: Infezioni stafilococciche. Peresipela. Infezioni puerperali. Gonorrea. Meningite cerebrospinale epidemica. Febbre ondulante. Febbre tifoide. Infezioni paratifiche. Dissenteria bacillare. Difterite. Tubercolosi umana. Lebbra. Tetano. Colera asiatico. Peste bubbonica. Tifo esantematico. Carbonchio ematico. Morva. Actinomicosi. Dissenteria amebica. Tripanosomiasi. Malaria. Febbre ricorrente. Sifilide. Sirochetosi ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carni, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria-barometria-fotometria).

(746)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Nuovo diario delle prove scritte del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto con decreto 9 settembre 1952.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Vista la propria determinazione 3 gennaio 1953, con la quale è stato fissato il diario delle prove scritte per esame del predetto concorso per i giorni 8, 9, 10 e 11 aprile 1953;

Considerato che per sopravvenute esigenze di servizio occorre fissare un diverso diario per gli anzidetti esami;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

A modifica del decreto 3 gennaio 1953 citato in premessa, le prove scritte per esame del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, di cui alla determinazione 9 settembre 1952, avranno luogo nei giorni 27, 28, 29 e 30 aprile 1953 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 4 febbraio 1953

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

(726)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.